

## REGOLAMENTO (CE) N. 2045/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1998

che rettifica il regolamento (CE) n. 777/98 che stabilisce, per il mese di marzo 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolare per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico deve essere fissato mensilmente per il mese precedente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 777/98 della Commissione<sup>(7)</sup> ha fissato il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per il mese di marzo 1998;

considerando che da una verifica è emerso che sono errati i tassi di conversione agricoli specifici figuranti nell'allegato del succitato regolamento per la dracma greca, lo scudo portoghese e la peseta spagnola; che è pertanto necessario rettificare il regolamento (CE) n. 777/98;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 777/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1998.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(6)</sup> GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 111 del 9. 4. 1998, pag. 70.